

CAMERA DEI DEPUTATI N. 789

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CONTENTO**

Modifiche alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di definizione dell'impresa artigiana e di efficacia dell'iscrizione al relativo albo

Presentata il 18 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un autorevolissimo commentatore, allorché la vecchia legge quadro sull'artigianato (legge 25 luglio 1956, n. 860) fu sostituita da quella attualmente in vigore (legge 8 agosto 1985, n. 443) affermò che: « il legislatore ha perso un'ulteriore occasione per risolvere "il più noto dei nostri *puzzle* legali" e cioè il problema riguardante l'assoggettabilità dell'imprenditore artigiano (individuale e collettivo) allo "statuto" dell'imprenditore commerciale e, in particolare, alle procedure concorsuali ».

Sarebbe difficile rendere con maggiore completezza l'importanza che il problema riveste, tanto da un punto di vista econo-

mico e legislativo, quanto da un punto di vista più decisamente politico. Non può sfuggire, infatti, l'enorme rilevanza che le attività artigianali rivestono nel tessuto economico della nostra nazione.

Al fine di eliminare le incertezze interpretative della citata legge quadro n. 443 del 1985, è indispensabile ripristinare, in relazione alla determinazione di artigiano, la dicitura « a tutti gli effetti di legge », già contenuta nella legge quadro abrogata. Tale locuzione farebbe emergere con maggior certezza il fatto che, ottenuta l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ne consegue l'esclusione dall'assoggettabilità alle procedure

concorsuali, con una più solida garanzia a favore di soggetti economici di rilievo primario.

La modifica, infine, dell'articolo 5 della legge quadro n. 443 del 1985, laddove riconosce la natura costitutiva dell'iscrizione all'albo, nel senso di ricollegarvi necessariamente anche la fruizione del

privilegio artigiano di cui all'articolo 2751-*bis*, primo comma, n. 5), del codice civile, costituirebbe la sanzione formale di un principio già sancito da dottrina e giurisprudenza. Secondo queste ultime, infatti, il privilegio spetta a tutti coloro che possono essere definiti artigiani in base alla legge quadro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai commi primo e secondo dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, dopo la parola: « artigiana » sono inserite le seguenti: « , a tutti gli effetti di legge, ».

ART. 2.

1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva. Essa è condizione per la concessione delle agevolazioni, nonchè per il riconoscimento del privilegio sui crediti previsto dall'articolo 2751-*bis*, primo comma, n. 5), del codice civile, a favore delle imprese artigiane ».

€ 0,30



15PDL0005850